



## **Regolamento per il conferimento in uso del marchio della Razza Reggiana**

### **Articolo 1**

#### Istituzione del marchio Razza Reggiana

Allo scopo di dotare i caseifici che producono formaggio Parmigiano- Reggiano di razza Reggiana di uno strumento idoneo a garantire il consumatore in merito al fatto che esso venga prodotto esclusivamente con il latte di questa razza, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana istituisce il marchio Razza Reggiana.

Il marchio viene conferito in uso ai caseifici che si impegnano a rispettare le norme previste dal presente regolamento ed a versare una tariffa d'uso stabilita dal Comitato Direttivo di ANABoRaRe.

### **Articolo 2**

Requisiti richiesti agli allevatori che conferiscono il latte a caseifici che utilizzano il marchio ed agli allevatori produttori di carne di razza Reggiana.

- a) Adesione dell'allevamento al Libro Genealogico della razza Reggiana.
- b) Adesione dell'allevamento ai controlli funzionali della produzione del latte secondo le norme stabilite dal D.M. 28.9.1981 e successive modifiche e integrazioni.
- c) Divieto di utilizzo nell'alimentazione delle bovine della tecnica del piatto unico (unifeed).
- d) Impegno ad alimentare le bovine con razioni a base di erba e fieno (prato stabile, medica o erbai) di produzione aziendale almeno per il 50% e almeno per il 90% di provenienza da colture prodotte all'interno del comprensorio del Parmigiano Reggiano.
- e) Impegno ad impiegare, quando è possibile, erba fresca nel periodo di produzione.
- f) Impegno ad utilizzare mangime certificato OGM free (assenza di organismi geneticamente modificati) a base di cereali e leguminose senza superare il 50% della sostanza secca della razione per vacche in lattazione.
- g) Divieto di somministrare trinciati freschi ad eccezione delle aziende con indirizzo foraggero a base di medica.
- h) Impegno a consentire i controlli in allevamento svolti dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana mediante sopraluoghi e consultazione dei dati sui controlli funzionali e sulle consegne al caseificio.



### Articolo 3

Requisiti richiesti ai caseifici che richiedono l'uso del marchio

- a) Il caseificio deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni pubbliche, finalizzate alla produzione di formaggi.
- b) Rispetto delle norme previste dallo Standard di Produzione e dal Regolamento di Marchiatura del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.
- c) Impegno da parte del caseificio a comunicare ad ANABoRaRe i dati giornalieri sul latte di razza Reggiana conferito da ogni produttore e sul quantitativo di formaggio prodotto.
- d) Impegno del caseificio a consentire ad ANABoRaRe di svolgere, attraverso sopralluoghi nello stabilimento di produzione e la verifica delle rese di lavorazione a 24 ore e in uscita dal sale, una funzione di controllo della lavorazione in purezza del latte della razza Reggiana .
- e) Impegno del caseificio o dello stagionatore per il controllo della qualità da compiere su tutte le forme con la metodologia della raggatura. Le forme classificate A e AB sono idonee a ricevere, dopo 24 mesi il marchio identificativo Razza Reggiana- Vacche Rosse impresso sul piatto della forma e ad essere vendute in forma intera.  
Le forme classificate B sono idonee alla marchiatura ma devono essere vendute unicamente porzionate.  
Le forme classificate C,D, e ulteriori non possono ricevere il marchio identificativo Razza Reggiana- Vacche Rosse.  
Il produttore può conferirle ad una struttura designata da ANABoRaRe con delibera del Comitato Direttivo.
- f) ANABoRaRe ha designato il Consorzio Vacche Rosse quale unico centro autorizzato alla produzione di formaggio Parmigiano Reggiano di sola Reggiana grattugiato
- g) Impegno del trasformatore a comunicare con periodicità settimanale o mensile i numeri di placca di caseina applicati alle forme di formaggio Parmigiano-Reggiano di razza Reggiana.
- h) Divieto di apporre marchi aziendali identificativi della Razza Reggiana – Vacche Rosse nelle confezioni di Parmigiano Reggiano di sola Reggiana senza l'approvazione del Comitato Direttivo di ANABoRaRe.
- i) Impegno dello stagionatore porzionatore ad apporre su ogni confezione di formaggio Parmigiano-Reggiano di Reggiana porzionato, il numero della placca di caseina della forma, la data di produzione, il nome del trasformatore e dell'allevamento di provenienza.
- l) Impegno dello stagionatore porzionatore a produrre porzioni di parmigiano reggiano di Reggiana con due croste ( piatto e scalzo) a garanzia di un riconoscimento certo da parte dei consumatori.



- m) Impegno dello stagionatore porzionatore a non utilizzare il taglio a filo nella produzione di porzioni di parmigiano reggiano di Reggiana.
- n) Impegno da parte dei venditori a ritirare dal mercato il prodotto che presenta caratteristiche qualitative insufficienti.
- o) Divieto di effettuare vendite promozionali di parmigiano reggiano di Reggiana sottocosto, a prezzi inferiori alle quotazioni di vendita del produttore.
- p) Impegno da parte dell'allevatore, del trasformatore e dello stagionatore porzionista a rendere disponibili i dati di processo per il loro inserimento in rete allo scopo di gestire la rintracciabilità di filiera con il metodo [trace@p.r.](#) sviluppato dal CRPA.
- q) L'Associazione valuterà, nel corso dei controlli, la cura degli ambienti, dell'abbigliamento degli operatori in caseificio e le modalità di trattamento e confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano di Reggiana.

#### **Articolo 4**

##### Commissione di controllo

Al fine di verificare una puntuale e corretta applicazione del presente regolamento è istituita una commissione presieduta dal Presidente di ANABORARE e composta da n.1 rappresentante per ognuno dei caseifici che aderiscono al programma di attestazione del legame Razza Reggiana formaggio Parmigiano Reggiano di Reggiana.

##### Verifiche e ispezioni

La verifica del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento è affidata all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico della razza Reggiana che opera attraverso propri incaricati.

Spiegazioni e chiarimenti in merito a difformità riscontrate a seguito dei controlli effettuati, possono essere richiesti da parte dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I Caseifici che non provvedano entro il termine di gg. 7 dal ricevimento della raccomandata a fornire spiegazioni ritenute plausibili a giudizio insindacabile dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico della Razza Reggiana, perdono, per delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, il diritto di utilizzare il marchio di proprietà di ANABORaRe.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI**

**IL TRASFORMATORE**

**BOVINI DI RAZZA REGGIANA**

**IL PRESIDENTE**

p.a. Marco Prandi